

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone

al fine di tutelare i diritti e le esigenze dei minori nei procedimenti che li coinvolgono e garantire l'esercizio della funzione del curatore speciale del minore nel rispetto della normativa di legge, delle linee guida del Consiglio d'Europa e delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, adotta il seguente regolamento.

Art. 1. – Istituzione Elenco

Viene istituito presso l'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Frosinone un elenco nel quale verranno iscritti gli avvocati che siano in possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento per assumere l'incarico di curatore speciale del minore. Il presente regolamento, unitamente all'elenco, verrà trasmesso alle Autorità Giudiziarie territorialmente competenti, le quali avranno cura di nominare le suddette figure attingendo i nominativi dal predetto elenco.

Art. 2 – Elenco dei Curatori Speciali del minore

Hanno titolo per essere inseriti nel suddetto elenco gli Avvocati che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) essere iscritti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone;
- b) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno tre anni;
- c) avere una comprovata esperienza nell'ambito delle procedure minorili civili e/o penali, attestando mediante autocertificazione, con l'indicazione dei numeri dei procedimenti, di aver ricevuto, nell'ultimo biennio, non meno di due incarichi di curatore speciale oppure non meno di quattro incarichi difensivi nelle materie di diritto di famiglia e dei minori;
- d) aver frequentato un corso di alta formazione specialistica in materia di diritto dei minori e della famiglia o aver frequentato proficuamente un corso di formazione specialistica in materia di "Curatore speciale del minore", organizzato e accreditato da parte del Consiglio dell'Ordine di Frosinone o da una delle associazioni specialiste nel settore del diritto di famiglia e dei minori, come accreditate presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone; ovvero un Corso di Formazione realizzato da un'associazione forense specialistica nel settore del diritto di famiglia e dei minori, che sia stato approvato e accreditato da altri

Consigli dell'Ordine e/o dal CNF. Ciascun corso abilitante dovrà avere una durata minima di almeno 15 ore;

e) non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento;

f) non avere subito condanne penali;

g) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;

h) essere in regola con i crediti formativi.

I requisiti innanzi indicati devono essere tutti contemporaneamente sussistenti, tranne quelli di cui alle lettere e) e d) che possono anche essere alternativi tra loro.

Art. 3. – Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata su Modello appositamente predisposto dal Consiglio dell'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2.

La domanda dovrà essere presentata in carta libera alla segreteria dell'Ordine a mezzo pec all'indirizzo: ord.frosinone@cert.legalmail.it con l'indicazione del seguente oggetto: *“iscrizione elenco curatore speciale del minore”*, unitamente agli allegati richiesti, nonché contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Art. 4 – Tenuta dell'Elenco

4.1 L'Elenco riporta gli indirizzi, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici degli iscritti.

4.2 L'Elenco è pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone ed è liberamente consultabile.

4.3 La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone che può delegare a tale fine anche un Consigliere, che provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione.

4.4 Ove si debba procedere alla cancellazione di un iscritto dall'Elenco o al rigetto di una domanda di iscrizione nello stesso Elenco, il Presidente o il Consigliere delegato la sottopongono al Consiglio affinché venga deliberata in seduta collegiale.

4.5 La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco, è biennale.

Art. 5 – Cancellazione ed esclusione dall'Elenco

5.1 L'Avvocato è cancellato dall'Elenco se viene meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'art. 2.

5.2 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli abbia gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero non abbia accettato, senza giustificazione, due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 6 – Aggiornamento

L'avvocato, iscritto nell'elenco, nel rispetto delle Raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense, dovrà curare il proprio aggiornamento con la frequenza, almeno ogni due anni, di un corso specifico su questioni teoriche e pratiche attinenti la materia del diritto di famiglia ovvero con la partecipazione a singoli eventi formativi, seminari, convegni sulla detta materia, accreditati dai Consigli dell'Ordine o dal CNF della durata minima di almeno 12 ore. Il mancato aggiornamento nei tempi e nei modi suindicati è causa di cancellazione dall'Elenco.

Art. 7 – Durata e Rinnovo del Regolamento

La domanda relativa al primo popolamento dovrà essere presentata entro la data del 15.11.2024. Le successive domande saranno vagliate alla scadenza di ogni semestre successivo alla formazione del primo elenco.